

**DECISIONE (PESC) 2018/1125 DEL CONSIGLIO**  
**del 10 agosto 2018**  
**che modifica la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della**  
**situazione nel Sud Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 13 luglio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2428 (2018) che impone segnatamente un embargo sulle armi e aggiunge due persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/740.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione (PESC) 2015/740 è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È inoltre vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;
- c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alla lettera a) o b).»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'articolo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di:

- a) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza, destinati esclusivamente al sostegno o all'uso da parte del personale delle Nazioni Unite, comprese la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan (UNMISS) e la forza di sicurezza interinale delle Nazioni Unite per Abyei (UNISFA);
- b) equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e relativa assistenza o formazione tecnica, previa notifica al comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2206 (2015) («comitato»);
- c) abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (G.U.L. 117 dell'8.5.2015, pag. 52).

